

n. 4/2023 r.g.

Il giudice,

letta l'istanza n. 22 del liquidatore giudiziale,

premesso che gli "Eredi Canil" hanno chiesto di essere ammessi al passivo in via privilegiata, tra l'altro, per il credito di euro 24.287,50 costituente il compenso spettante al legale di Franco Canil, quale erede di Virgilio Canil, per l'attività svolta nelle esecuzioni immobiliare n. 465/2019 R.G.E. e mobiliare n. 2369/2020 R.G.E. Tribunale di Treviso,

evidenziato che il liquidatore ha escluso tale credito e che il creditore ha formulato osservazioni ritenute non superabili,

letto l'art. 273, comma 5, CCII,

considerato che *"le spese della procedura esecutiva e le spese che rappresentano un accessorio di legge delle spese processuali sono a carico del debitore, e devono essere ammesse al passivo del suo fallimento"*, posto che *"il privilegio previsto dagli artt. 2755 e 2770 c.c. per gli atti di espropriazione, certamente applicabile anche in caso di fallimento del debitore, presuppone ... la sussistenza del relativo credito nei confronti del fallito indipendentemente dalle condizioni per il riconoscimento del privilegio questo perché le citate disposizioni attribuiscono il diritto di prelazione, ma non il diritto di credito che è preesistente e si fonda sul generale principio dettato dall'art. 90 c.p.c."* (Cass. sent. n. 2112/2014),

ritenuto che siffatti principi siano mutuabili nell'ambito della procedura di liquidazione controllata,

che, conseguentemente, le spese sostenute dal creditore, prima dell'apertura del concorso, per promuovere e proseguire l'espropriazione in danno del debitore debbano essere ammesse al passivo,

considerato che, nel caso di specie, l'attività dedotta è documentata ed il compenso per essa spettante al legale è stato quantificato in applicazione dei parametri medi previsti dal decreto n. 55/2014,

ritenuto quindi che debba essere disposta l'ammissione del credito *de quo*, con riconoscimento del privilegio richiesto ex artt. 2755 e 2770 c.c.,

ritenuto infine che l'istanza in data 13.09.2023, con la quale i ricorrenti hanno chiesto la *"rettifica al ricorso per ammissione al passivo"* ed il riconoscimento del privilegio ipotecario sulla somma di euro 500.000,00 sia tardiva e quindi inammissibile,

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione del passivo nel senso di ammettere in via privilegiata ex artt. 2755 e 2770 c.c. al passivo l'ulteriore credito degli "Eredi Canil" (cronologico n. 8) dell'importo di euro 24.287,50, ferma l'ammissione già disposta.

Dichiara inammissibile l'istanza di rettifica in data 13.09.2023.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 273, comma 3, CCII.

Treviso 23/10/2023

Il giudice

Clarice Di Tullio